

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E GLI INCENTIVI FISCALI

Avv. Beatrice Irene Tonelli 09.03.2023

sommario

- Inquadramento normativo dal gratuito patrocinio al patrocinio a spese dello Stato
- Requisiti in materia civile
- Mediazione obbligatoria:
 - C. Cost. sent. 10/2022
 - Legge Delega 206/2021
 - D. Lgs. 149/2022
- Incentivi fiscali

Gratuito patrocinio



Regio Decreto 30.12.1923 n. 3283

Art. 1 Il patrocinio gratuito dei poveri è un ufficio onorifico e obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori

Abrogato dalla L. 29.03.2001 n.134

Art. 24 Costituzione

1. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
2. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
3. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
4. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.



TU spese di giustizia (D.P.R. 115/2002)

Titolo I - Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

ART. 74 Istituzione del patrocinio

1. E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

2. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente **quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.**

Obbligo deontologico di informazione

- **l'art. 27 comma 4 Codice Deontologico Forense:**
“l'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato”.

Avviso in citazione

- Art. 163 n. 7 c.p.c.
- «che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato»

Patrocinio a spese dello Stato nei processi civili

- Cause di merito
- Procedure esecutive
- Volontaria giurisdizione

NB. Art. 120 TUSG: La parte ammessa rimasta soccombente non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.

N.B. Art. 121 TUSG: L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti

Requisiti soggettivi

- Persone fisiche, cittadini, comunitari, extracomunitari, apolidi (art. 119 TUSG)
 - → documenti di identità
- Enti e associazioni che non esercitano attività economica
 - → statuto / atto costitutivo
- Caso dell'imprenditore individuale
- Curatela del fallimento
 - Su attestazione del GD

Limiti reddituali (art. 76 TUSG)

- reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, **non superiore a euro 11.746,68**
 - *Dichiarazione sostitutiva di certificazione*
- il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante
 - *Stato di famiglia*
 - *Convivente more uxorio*
- **si tiene conto** anche dei redditi che per legge sono **esenti** dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a **ritenuta alla fonte** a titolo d'imposta, ovvero ad **imposta sostitutiva**
 - Es. liberalità dei parenti, aiuti pubblici, reddito di cittadinanza, pensioni di invalidità, assegni separativi e divorzili, bonus IRPEF
 - Eccezione: assegno di accompagnamento, assegni di mantenimento per i figli
- si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi
 - Interdizione , inabilitazione, rettifiche attribuzione di sesso, procedimenti in materia di status

Segue art. 76 TUGS

comma 4 bis Si considera sempre superiore al limite, il reddito dei soggetti che hanno riportato condanne definitive per reati particolarmente gravi (art. 416 bis c.p., art. 291 quater D.P.R. 43/1973, art. 80 e 74 c.1 D.P.R.309/1990);

comma 4-quater Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento

Art. 124

Organo competente a ricevere l'istanza

- esclusivamente dall'interessato o dal difensore
- → form da compilare su albosfera
- **Consiglio dell'ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito**
- Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente e' quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Art. 122 Contenuto integrativo dell'istanza

A pena di inammissibilità:

- enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la **non manifesta infondatezza** della pretesa che si intende far valere
 - Es. prescrizione manifesta, carenza di legittimazione attiva o passiva, carenza di *causa petendi*
 - *Corredata di documenti indispensabili per la valutazione* Es. estratto di matrimonio per separazione / cartella di pagamento per opposizione / prova scritta per ricorso monitorio
- con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione

Art. 126 Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati

- entro 10 giorni dal ricevimento della istanza di ammissione → ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio
- in caso di rigetto, o di declaratoria di inammissibilità, l'istanza può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto
- copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato

Art. 127 Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio

- Trasmissione dell'istanza di accoglimento all'ufficio finanziario competente
- Controllo della compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria → eventuale verifica della posizione fiscale del richiedente e dei conviventi anche tramite Guardia di finanza
- In caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni di parte, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125.
- La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.

Art. 136 Revoca del provvedimento di ammissione

- modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio in corso di procedimento → il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione con effetto immediato
- accertata insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave → il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione con effetto retroattivo

Art. 99 Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza

- entro 20 giorni dalla comunicazione
- ricorso al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto
- il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato in composizione monocratica → art. 14 D.Lgs. 150/2011 rito semplificato
- ordinanza decisoria notificata entro dieci giorni all'interessato e all'ufficio finanziario, a cura dell'ufficio del magistrato che procede
- entro 20 giorni dalla notifica
- ricorso per cassazione per violazione di legge

Art. 83 Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte

- Liquidazione ad opera della autorità giudiziaria con decreto di pagamento
 - per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato
- al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta
- in ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione
- Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.

Art. 130 Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte

Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono **ridotti della metà**.

Art. 84

Opposizione al decreto di pagamento

Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.

→ Art. 15 D.Lgs. 150/2011 modif. D.Lgs. 149/2022 quindi dal 28.02.2023 rito semplificato

Art. 85 Divieto di percepire compensi o rimborsi

- Ogni patto contrario è nullo
- La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale

→ **Art. 29 comma 8** Codice Deontologico Forense

L'avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge

sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno

Art. 133 Pagamento in favore dello Stato

Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

Art. 134 Recupero delle spese

- Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, lo Stato ha diritto di rivalsa
- Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.
- Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 c.p.c. tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito (cfr. art. 131 TUSG)

Oggetto

- Attività di assistenza e rappresentanze giudiziale
- Attività di assistenza e rappresentanza stragiudiziale solo se strettamente connessa a quella giudiziale
- **Cass. SU n. 9529/2013** «*L'attività professionale di natura stragiudiziale che l'avvocato si trova a svolgere nell'interesse del proprio assistito non è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in quanto si esplica al di fuori del processo, con la conseguenza che il relativo compenso si pone a carico del cliente. Tuttavia, ove di tratti di **attività professionale svolta in vista della successiva azione giudiziaria**, essa deve essere ricompresa nell'azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato, sicché in relazione alla stessa il professionista non può chiedere il compenso al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato*»
- Parametri forensi 2012
- Aggiornamento 2018
- Mediazione facoltativa: sempre esclusa
- Mediazione obbligatoria con esito negativo: liquidazione del compenso nel successivo giudizio di merito
- Mediazione obbligatoria con esito positivo: vuoto normativo

Orientamento del Tribunale Firenze

- Ordinanza 13.01.2015 e Ordinanza 13.12.2016
 - Orientamento favorevole a riconoscere il diritto della parte ad essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche per l'assistenza nel procedimento di mediazione quando quest'ultimo è previsto come "obbligatorio" anche in caso di conclusione positiva con accordo conciliativo
- Ordinanza 30.03.2021
 - orientamento contrario
- Commissione Patrocinio a spese dello Stato dell'Ordine di Firenze: ammissione delle istanze relative alle mediazioni obbligatorie in presenza dei presupposti richiesti dal T.U. Spese di Giustizia

Precedente della Corte di Cassazione

- **Cass. n. 18123/2020** «*L'avvocato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non ha diritto a compenso per l'attività di mediazione obbligatoria svolta, in contesa poi conclusasi con accordo stragiudiziale delle parti, perché l'art. 74 del D.P.R. n. 115 del 2002 limita l'operatività del patrocinio a spese dello Stato all'ambito del procedimento, sia penale sia civile e postula, pertanto, l'intervenuto avvio della lite*»

Tribunale di Oristano ord. 08.07.2020

- Istanza di liquidazione presentata dal difensore nominato dall'amministratore di sostegno di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, per l'attività svolta nel corso di un procedimento di mediazione obbligatoria durante il quale le parti hanno raggiunto un accordo per la composizione bonaria della lite, sicché il processo non è stato poi introdotto.

segue

- irragionevole che la liquidazione del compenso sia impedita proprio dall'evento che evita la celebrazione del processo e realizza la finalità deflattiva perseguita dal legislatore con l'introduzione della mediazione obbligatoria
- irragionevole che i non abbienti, anziché conciliare, potrebbero essere indotti a privilegiare la scelta di agire o resistere in giudizio, per vedersi riconosciute in questa sede le spese difensive con maggiori oneri per lo Stato
- l'obbligatorietà della mediazione potrebbe indurre i non abbienti a rinunciare a far valere le proprie ragioni, minando l'effettività del loro diritto di difesa, ledendo altresì il principio di uguaglianza sia in senso sostanziale che in senso formale, tra abbienti e non abbienti
- Violazione del principio di parità per le liti transfrontaliere (art. 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 116)

Tribunale di Palermo ord. 17.05.2021

istanza di liquidazione del compenso avanzata in relazione alle prestazioni rese nell'ambito di un procedimento di mediazione obbligatoria concluso con un accordo conciliativo, dal difensore dei genitori nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore ammessi al patrocinio a spese dello Stato

segue

- ingiustificata disparità, non soltanto all'interno della stessa categoria dei non abbienti, a seconda che essi siano o meno parte di una controversia transfrontaliera, ma anche tra difensori, i quali, pur avendo effettuato prestazioni identiche nel corso del procedimento di mediazione, avrebbero diritto al compenso a carico dello Stato solo in caso mancato raggiungimento dell'accordo
- contrasto con l'art. 36, primo comma, Cost., che sarebbe violato in quanto i difensori presterebbero «attività lavorativa obbligatoria gratuitamente»

Corte Costituzionale sent. 20.01.2022, n. 10

l'illegittimità costituzionale :

1. degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di **mediazione obbligatoria**, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un **accordo**
2. dell'art. 83, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'**autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia**.

Legge Delega 206/2021 art. 1 c. 4 lett. a)

- l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita;
- la previsione di un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato;

D.Lgs. 04.03.2010 n. 28

capo II bis – in vigore dal 30.06.2023

Art. 15 bis

Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità

1. E' assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se e' raggiunto l'accordo di conciliazione.
2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Art. 15 ter Condizioni reddituali per l'ammissione

Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

Art. 15-quater Istanza per l'ammissione anticipata



Secondo le disposizioni del TUSG

**Con enunciazioni in fatto e in diritto
utili a valutare la non manifesta
infondatezza della pretesa che si
intende far valere**

Corredata della documentazione
comprovante la sussistenza dei requisiti
per l'ammissione


Art. 15-quinquies

Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato

- **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1**
- Entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione
- Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente

Art. 15-sexies

Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata



- Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata
 - entro 20 giorni dalla comunicazione
 - ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento
- articolo 99, commi 2, 3 e 4 TUSG

Art. 15-septies

Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma

- per l'intero procedimento di mediazione
- le indennità di mediazione non sono dovute
- quando è raggiunto l'accordo di conciliazione → l'avvocato presenta al consiglio dell'ordine istanza di conferma, con parcella e accordo di conciliazione
- verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al **valore dell'accordo**, il COA conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della Giustizia e all'organismo di mediazione
- *L'avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002*

Art. 15-octies

Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato

Con **decreto del Ministro della giustizia**, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti:

- gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese
- le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo
- le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità

Compensazioni

Possibilità di compensare i crediti spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art. 82 TUSG con

- crediti fiscali IRPEF ed IVA
- Contributi previdenziali dovuti a Cassa Forense (art. 1 comma 860 della legge 29.12.22 n.197, modif. l'art.1 comma 778 della legge 28.12.2015, n. 208)

Utilizzando il modello F24 con codice tributo 6868, previa registrazione delle relative fatture sulla piattaforma elettronica di certificazione predisposta dal Ministero dell'Economia e Finanze, nell'arco temporale 1 marzo/30 aprile di ciascun anno.

Il credito così certificato potrà essere utilizzato anche in più soluzioni nell'arco dell'anno.

Art. 15-novies

Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto

- l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione è comunicata al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione
- le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione
- il consiglio dell'ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne dà comunicazione all'interessato, all'avvocato e all'organismo di mediazione
- contro il provvedimento di revoca → ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che lo ha adottato. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. n. 115 del 2002

Art. 15-decies

Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza per l'ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi **dell'articolo 125, comma 1**, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
2. Si applica l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37.

la pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio

Indennità di mediazione

Art. 17 D.Lgs. 28/2010

6. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

7. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione.

Crediti d'imposta art. 20

- In caso di accordo, in proporzione alla indennità fino a concorrenza di 600,00 euro
- In caso di accordo in mediazione demandata, in proporzione al compenso dell'avvocato fino a concorrenza di 600,00 euro
- Nei limiti di euro 600,00 a procedura e massimo 2.400,00 euro annui per persone fisiche, euro 24.000,00 per le persone giuridiche
- In **caso di insuccesso** della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà



segue

- In caso di estinzione del giudizio a seguito di conciliazione, rispetto al CUF, fino a 518,00 euro
- Agli organismi di mediazione, in caso di parte ammessa al patrocinio, rispetto alla indennità non esigibile, fino a un importo massimo annuale di 24.000,00 euro
- Con modalità da definirsi con emanando decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Dichiarazione di valore

Art. 11 comma 3

- L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.

In vigore dal 28.02.2023

Art. 17

Risorse, regime tributario e indennità

- Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
- Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000,00 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

